



SENT. 33/2022

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE SECONDA GIURISDIZIONALE CENTRALE D'APPELLO

composta dai magistrati

Rita	LORETO	Presidente
Roberto	RIZZI	Consigliere
Maria Cristina	RAZZANO	Consigliere
Ilaria Annamaria	CHESTA	Consigliere
Erika	GUERRI	Consigliere relatore

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio sull'appello iscritto al n. 55993 del registro di segreteria,
proposto da:

- _____, rappresentato e difeso dall'avv. Paolo De
Benedetti ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in
Genova alla via San Lorenzo n. 23/13, con PEC
paolo.debenedetti@ordineavvgenova.it,

contro

- INPS, in persona del legale rappresentante *pro tempore*,
rappresentato e difeso dagli avv.ti Lidia Carcavallo, Antonella
Patteri, Giuseppina Giannico e Sergio Preden, presso gli stessi
domiciliato, in Roma alla via Cesare Beccaria, n. 29, negli uffici
dell'Avvocatura centrale dell'Istituto,

avverso

la sentenza della Sezione giurisdizionale per la regione Marche, n. 71/2019, pubblicata il 10 aprile 2019.

Visti gli atti del giudizio.

Nell'udienza pubblica del 25 gennaio 2022, con l'assistenza del segretario, sig.ra Lucia Bianco, data per letta la relazione del Consigliere designato, uditi l'avv. Paolo De Benedetti, in favore dell'appellante e l'avv. Sebastiano Caruso, giusta delega, per l'INPS.

FATTO

1. Con la sentenza impugnata, il giudice monocratico presso la Sezione giurisdizionale per la regione Marche ha respinto il ricorso del sig. _____, ex Ispettore Capo della Polizia di Stato, in quiescenza dal 31 marzo 2017, con cui aveva lamentato l'erroneità del trattamento pensionistico, calcolato con sistema misto, in godimento.

In particolare, l'appellante aveva contestato il mancato riconoscimento del diritto a vedersi quantificato l'assegno di pensione in base alla percentuale prevista dall'art. 54, comma 1, del d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092, ciò sul presupposto che alla data del 31 dicembre 1995 aveva maturato una anzianità compresa tra 15 e 20 anni di servizio e tuttavia non superiore, sempre alla suddetta data, ai 18 anni di contribuzione (17 anni e 11 mesi), ragione per cui la sua pensione sarebbe stata soggetta, come in effetti è stato, al sistema di calcolo c.d. "misto", dunque suscettibile dell'aumento percentuale della base di calcolo previsto dalla citata norma.

Il primo giudice ha respinto la domanda, affermando la non

operatività della predetta normativa con riferimento al personale appartenente alla Polizia di Stato, atteso che con la l. n. 121/1981 il legislatore ha proceduto alla “smilitarizzazione” del Corpo delle Guardie di Pubblica Sicurezza.

2. Avverso la pronuncia di rigetto, il sig. _____ ha presentato appello lamentando l’*“illegittimità della sentenza nella parte in cui ha stabilito che il diritto allo speciale beneficio pensionistico ex art. 54 del d.P.R. 1092/1973 è condizionato al possesso dello status di militare”* anche per *“[v]iolazione e/o falsa applicazione dell’articolo 52, comma 1, e dell’art. 54, comma 1, del d.P.R. 1092/1973”; “[v]iolazione e/o falsa applicazione dell’art. 6-bis, comma 5, del d.l. 387/1987, convertito con modificazioni dalla legge 472/1987”*. Ha, poi, riproposto la *“domanda non esaminata dal giudice di prime cure in base al criterio della ‘ragione più liquida’, volta all’[a]ttribuzione al ricorrente del diritto ex art. 54 del d.P.R. 1092/1973. Necessità della doppia concomitante condizione dell’anzianità di servizio richiesta dalla norma e dell’effettivo pensionamento in corrispondenza di tale anzianità. Irrilevanza. Violazione e/o falsa applicazione dell’articolo 54 del d.P.R. 1092/1973 in relazione all’art. 12 disposizioni preliminari al codice civile. Contrasto con l’uniforme giurisprudenza di legittimità”*.

3. Con memoria depositata il 4 gennaio 2021, l’Istituto previdenziale si è costituito per dedurre l’infondatezza del gravame, posto che la Polizia di Stato è un corpo civile dello Stato e, quindi, il pensionato non apparterebbe alla *“categoria degli ex militari”* e, dunque, l’art. 54 non troverebbe applicazione nei suoi confronti. In ogni caso, ove si dovesse ritenere che tale ultima disposizione possa trovare applicazione, ha

rappresentato che sul punto sono intervenute le Sezioni riunite e le loro

“conclusioni andrebbero comunque applicate d’ufficio” (pronunce nn. 1 e 12/2021/QM).

4. Con ulteriore memoria in data 20 gennaio 2022, l’INPS ha anche rappresentato che l’art. 1, comma 101, l. n. 234/2021, non sarebbe idoneo a disciplinare la fattispecie per cui è causa, poiché la pensione del sig. è stata liquidata in epoca ben anteriore alla entrata in vigore della disposizione stessa (aprile 2017). E, comunque, ha sostenuto che l’applicazione della nuova aliquota solo a far data dalle pensioni liquidate dal gennaio 2022, ossia dall’entrata in vigore della predetta disposizione, non darebbe *“adito ad alcun sospetto di illegittimità costituzionale, per violazione dell’art. 3 della Carta fondamentale”* (memoria, p. 4).

5. All’odierna udienza, il difensore dell’appellante ha insistito sui motivi di impugnazione chiedendone l’accoglimento poiché, nelle more del giudizio, è entrato in vigore l’art. 1, comma 101, della l. n. 234/2021, in vigore dal 1 gennaio 2022, e ha depositato copia di un estratto del Dossier del 27 dicembre 2021 del Senato e della Camera dei deputati, A.C. 3424, nella parte relativa ai commi 101 e 102 del predetto articolo.

Il legale dell’Istituto previdenziale ha argomentato sull’infondatezza del gravame e, comunque, sull’irretroattività dell’art. 1, commi 101 e 102, della l. n. 234/2021.

Considerato in

DIRITTO

1. L'appello può trovare parziale accoglimento nei limiti e per le ragioni di seguito enunciate.

2. Il trattamento di quiescenza dell'appellante è stato quantificato dall'Istituto con il "sistema misto", non possedendo l'interessato, alla data del 31 dicembre 1995 un'anzianità contributiva di almeno 18 anni, ragione per cui, per la parte da calcolarsi col metodo retributivo, la pensione è stata liquidata sulla base del coefficiente previsto dall'articolo 44 del d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092, nella misura del 35% in luogo del più favorevole 44% contemplato dall'articolo 54 del medesimo testo legislativo.

Con la gravata sentenza, il giudice di prime cure ha respinto la domanda, affermando la non operatività dell'art. 54 del d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092, con riferimento al personale appartenente alla Polizia di Stato, atteso che con la l. n. 121/1981 il legislatore ha proceduto alla "smilitarizzazione" del Corpo delle Guardie di P.S. e che *"alcuna disposizione di natura speciale ha previsto, anche ai soli fini pensionistici, la conservazione ovvero l'assimilazione dello status di militare anche per il personale appartenente alla Polizia di Stato"* (sentenza, p. 7). E nello specifico, ha dichiarato che, nei confronti del sig. _____, *"non può trovare applicazione l'aliquota di rendimento del 44% ma quella meno favorevole prevista per gli impiegati civili dello Stato"* (sentenza, p. 7).

Con il proprio gravame, il sig. _____ ha contestato la predetta soluzione, non ritenendola in linea con l'evoluzione normativa che ha interessato il disciolto Corpo delle Guardie di Pubblica Sicurezza e il relativo personale, anche tenuto conto del fatto che alla data del suo

arruolamento esso era ancora ad ordinamento militare, e, comunque, rilevando che tale soluzione si porrebbe in contrasto con la *ratio* sottesa al d.P.R. n. 1092/1973 (ad es. artt. 61 e 75 relativo a corpi ad ordinamento civile), all'art. 6-bis, comma 5, del d.l. n. 387/1987 e all'art. 19, della legge n. 183/2010, che ha riconosciuto la "*specificità*" che accomuna anche la "*tutela ... pensionistica e previdenziale*" "*delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco*" (appello, p. 16).

Orbene, ai fini della definizione del giudizio, va anzitutto rilevato che, nelle more dello stesso, la legge 30 dicembre 2021, n. 234 (c.d. legge di bilancio per il 2022), all'art. 1, comma 101, ha stabilito che l'art. 54 del d.P.R. 1092/1973, nell'interpretazione nomofilattica fornite dalle Sezioni riunite di questa Corte (sentenza n. 1/2021/QM del 4 gennaio 2021), si applichi a far data dalla sua entrata in vigore, il 1° gennaio 2022, anche in favore del personale delle forze di polizia ad ordinamento civile rientrante nel sistema c.d. misto.

Specificatamente, l'art. 1, comma 101, ha previsto che: "*al personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile, in possesso, alla data del 31 dicembre 1995, di una anzianità contributiva inferiore a diciotto anni, effettivamente maturati, si applica, in relazione alla specificità riconosciuta ai sensi dell'articolo 19 della legge 4 novembre 2010, n. 183, l'articolo 54 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, ai fini del calcolo della quota retributiva della pensione da liquidare con il sistema misto, con applicazione dell'aliquota del 2,44 per cento per ogni anno utile*".

È di tutta evidenza che, con tale previsione, il legislatore abbia inteso ricondurre il trattamento pensionistico delle forze di polizia - nello specifico, in regime di sistema misto - nell'alveo della riconosciuta e valorizzata "specificità" che accomuna il personale dell'intero Comparto Sicurezza e Difesa, "per le funzioni di tutela delle istituzioni democratiche e di difesa dell'ordine e della sicurezza interna ed esterna, nonché per i peculiari requisiti di efficienza operativa richiesti e i correlati impieghi in attività usuranti", e di cui è corollario una "tutela economica, pensionistica e previdenziale" sempre più armonizzata e sostanzialmente equiordinata (così, art. 19, legge 4 novembre 2010, n. 183, Relazione del Senato n. 2448, p. 150-151, e Dossier Senato e Camera dei deputati del 27.12.2021, A.C. 3424, p. 240-241).

Si è così estesa l'applicazione dell'art. 54 del d.P.R. n. 1092 del 1973 al predetto personale, in attuazione dell'interpretazione delle Sezioni riunite di questa Corte (sentenze nn. 1 e 12 del 2021), secondo cui - al fine di rendere coerenti il d.P.R. n. 1092/1973 e la l. n. 335 del 1995 - la quota retributiva della pensione da liquidarsi con il sistema misto, ai sensi dell'art. 1, comma 12, della legge n. 335 del 1995, in favore del personale militare cessato dal servizio e che al 31 dicembre 1995 vantava un'anzianità inferiore a 18 anni, va calcolata tenendo conto dell'effettivo numero di anni di anzianità maturati alla predetta data, con applicazione dell'aliquota del 2,44% per ogni anno utile.

In tal modo, il legislatore è intervenuto sulla mancata espressa estensione al personale della Polizia di Stato dell'art. 54 del d.P.R. n. 1092 del 1973, applicato al medesimo personale, già militare, fino alla

legge di riforma dell'Amministrazione della pubblica sicurezza (con l. 1° aprile 1981, n. 121). Peraltro, come rilevato anche nello stesso dossier di Camera e Senato, e ribadito dall'appellante, tale mancata estensione non trova giustificazione nella natura non militare del personale escluso in quanto l'art. 61 del d.P.R. 1092/1973, ha esteso l'efficacia dell'art. 54 al personale del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco e del Corpo forestale dello Stato, entrambi ad ordinamento civile.

Ritiene il Collegio che tale disposizione, per la sua stessa formulazione letterale e per la *ratio legis*, soprattutto, considerata la sua decorrenza dal 1° gennaio 2022, con correlato stanziamento di spesa al comma 102 per il periodo 2022-2031, con copertura finanziaria calcolata includendo "*l'onere relativo al personale cessato entro il 2021*" (così Dossier A.C. 3424 sulla relazione tecnica allegata al disegno di legge di bilancio, p. 241), trovi applicazione anche in favore del personale già collocato a riposo al 31 dicembre 2021 a far data dalla sua entrata in vigore, oltre che a quello che andrà in quiescenza dal 1 gennaio 2022.

In proposito, però, ritiene il Collegio che il comma 101 dell'art. 1, della l. n. 234/2021, abbia sì efficacia in favore del personale già cessato dal servizio, ma soltanto in relazione ai ratei pensionistici maturati a far data dall'entrata in vigore della disposizione (1.01.2022), non trattandosi, evidentemente, di una norma di interpretazione autentica, idonea a dispiegare i suoi effetti *ex tunc*; ciò nel rispetto dei limiti della portata retroattiva delle norme, alla luce del principio di ragionevolezza, che si riflette nel divieto d'introdurre ingiustificate disparità di trattamento, degli interessi costituzionali coinvolti (di

tutela dell'affidamento legittimamente sorto nei soggetti, anche ai sensi dell'art. 6 CEDU, di coerenza e certezza dell'ordinamento giuridico) nonché degli effetti determinati dalla legge interpretativa (incluso, il rispetto delle funzioni costituzionalmente riservate al potere giudiziario) (*ex multis*, C. cost. n. 271/2011, n. 209/2010), ma anche stante l'assenza di un motivo imperativo di interesse generale, che potesse comportarne la retroattività. Peraltro, come chiarito dalla Corte costituzionale "*il legislatore può adottare norme di interpretazione autentica non soltanto in presenza di incertezze sull'applicazione di una disposizione o di contrasti giurisprudenziali, ma anche quando la scelta imposta dalla legge rientri tra le possibili varianti di senso del testo originario, così rendendo vincolante un significato ascrivibile ad una norma anteriore*" (*ex plurimis*, C. cost. sentt. n. 271 del 2011, n. 209 del 2010, n. 24 del 2009, n. 170 del 2008 e n. 234 del 2007). Ciò non è, all'evidenza, il caso di specie, ove, peraltro, è chiaro che non vi fosse un'ambiguità dell'art. 54 tale da giustificare come ragionevole un intervento retroattivo del legislatore interprete.

In definitiva, alla luce della predetta disposizione normativa, da considerarsi quale *ius superveniens*, deve essere rideterminata, a far data dall'entrata in vigore dell'art. 1, comma 101, della l. n. 234/2021, ossia il 1° gennaio 2022, ai sensi dell'art. 54 d.P.R. 1092/1973 nell'interpretazione fornita dalle Sezioni riunite con le sentenze n. 1/2021 e n. 12/2021, e dunque secondo l'aliquota annuale del 2,44%, la quota retributiva del trattamento pensionistico di tipo misto del personale delle forze di polizia rientranti nella specificità riconosciuta

dall'art. 19 della legge 4 novembre 2010, n. 183, tra cui rientrano gli ex appartenenti alla Polizia di Stato, che abbiano maturato i requisiti prescritti, a prescindere dalla data di collocamento a riposo e senza diritto alla corresponsione di arretrati.

In relazione al caso di specie, ritiene il Collegio, alla stregua della suddetta previsione normativa, in linea con le coordinate ermeneutiche sviluppate dalle Sezioni riunite di questa Corte, e considerando assorbito ogni altro profilo di contestazione in omaggio al principio della sintesi motivazionale (art. 5, comma 2, c.g.c e dell'art. 17, comma 1, All. 2, norme att. c.g.c.), che all'appellante, con un'anzianità maturata al 31 dicembre 1995 di 17 anni e 11 mesi di servizio utile, debba essere riconosciuto il diritto di vedersi applicato, sulla quota parte della pensione da calcolarsi col sistema retributivo, un coefficiente di rendimento pari al 2,44%, con decorrenza dal 1 gennaio 2022 e senza alcun diritto alla corresponsione di arretrati antecedenti a tale data.

3. In conclusione, la sentenza impugnata deve essere riformata, ancorché non nei termini pretesi dall'appellante, bensì nei termini di cui è espressione l'enunciato dall'art. 1, comma 101, della l. n. 234/2021, come soprariportato.

5. Per ciò che concerne le spese, si ritiene che la novità, dettata dal recente intervento normativo e dal conforme orientamento nomofilattico, ne giustifichi l'integrale compensazione, ai sensi dell'art. 31, comma 3, c.g.c.

P.Q.M.

la Corte dei conti, Sezione seconda giurisdizionale centrale d'appello, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, definitivamente pronunciando, accoglie parzialmente l'appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, riconosce all'appellante, a far data dal 1 gennaio 2022, il diritto alla riliquidazione della pensione in godimento con applicazione, sulla quota calcolata col sistema retributivo maturata sino al 31 dicembre 1995, di un coefficiente annuo determinato nella misura del 2,44%, senza alcun diritto alla corresponsione di arretrati.

Spese compensate.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 25 gennaio 2022.

L'Estensore

Il Presidente

Erika Guerri

Rito Loreto

(f.to digitalmente)

(f.to digitalmente)

Depositato in Segreteria il

07 FEBBRAIO 2022

p. Il Dirigente

IL FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO

Dr.ssa Manuela Asole

f.to digitalmente

DECRETO

Il Collegio, ravvisati gli estremi per l'applicazione dell'art. 52 del Decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196,

DISPONE

che a cura della Segreteria sia apposta l'annotazione di cui al comma 1

di detto articolo 52, a tutela dei diritti delle parti private,

IL PRESIDENTE

Rita Loreto

(f.to digitalmente)

Depositato in Segreteria il

07 FEBBRAIO 2022

p. IL DIRIGENTE

IL FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO

Dr.ssa Manuela Asole

f.to digitalmente

In esecuzione del provvedimento collegiale ai sensi dell'art. 52 del

Decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196, in caso di diffusione:

omettere le generalità e gli altri dati identificativi delle parti private.

Roma, 07 FEBBRAIO 2022

p. IL DIRIGENTE

IL FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO

Dr.ssa Manuela Asole

f.to digitalmente